

# ASSICURAZIONE INCENDIO EXTENDED COVERAGE



Contraente:

COMUNE DI BUTI  
Piazza Jacopo Danielli 5  
56032 BUTI (PI)

Partita IVA: 00162600506

**Periodo di efficacia dell'assicurazione:**

- **Effetto dalle ore 24 del:** 31/05/2019
- **Prima scadenza Annuale alle ore 24 del:** 31/05/2020
- **Scadenza Polizza alle ore 24 del:** 31/05/2022
- **Frazionamento:** annuale

01.	DEFINIZIONI .....	3
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	4
02.01.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamenti e diminuzioni del rischio .....	4
02.02.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	4
02.03.	Modifiche dell'Assicurazione.....	4
02.04.	Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	4
02.05.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto .....	5
02.06.	Periodo di assicurazione .....	5
02.07.	Ispezione delle Cose Assicurate .....	5
02.08.	Oneri Fiscali .....	5
02.09.	Foro competente.....	5
02.10.	Riferimento alle Norme di Legge .....	5
02.11.	Interpretazione del contratto e prevalenza .....	5
02.12.	Rinuncia alla rivalsa .....	5
03.	ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO.....	6
04.	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	6
05.	Esclusioni.....	7
05.01.	Capitali assicurati.....	7
06.	Estensioni della garanzia .....	7
06.01.	Fenomeno elettrico.....	7
06.02.	Cose assicurabili a condizioni speciali .....	8
06.03.	Fumo, Gas e Vapore .....	9
06.04.	Rovina ascensori, montacarichi e simili .....	9
06.05.	Enti in leasing .....	9
06.06.	Danni indiretti.....	9
06.07.	Perdita di pigioni e mancato godimento dei locali .....	9
06.08.	Rimpiazzo del combustibile.....	9
06.09.	Eventi Atmosferici.....	9
06.10.	Grandine .....	10
06.11.	Gelo .....	10
06.12.	Acqua condotta.....	10
06.13.	Ricerca e riparazione del guasto.....	10
06.14.	Acqua Piovana.....	11
06.15.	Eventi Socio politici ed atti dolosi e vandalici .....	11
06.16.	Sovraccarico di neve .....	12
06.17.	Inondazioni .....	12
06.18.	Terremoto.....	12
06.19.	Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi.....	13
06.20.	Danni consequenziali .....	13
06.21.	Parificazione danni da incendio .....	13
06.22.	Differenziale storico - artistico .....	13
06.24.	Enti non diversamente indicati.....	13
06.25.	Veicoli ricoverati .....	13
06.26.	Danni alle reti ed alle condotte .....	13
06.27.	Spese per la taratura degli impianti .....	14
07.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE .....	14
07.01.	Vicinanze pericolose .....	14
07.02.	Ampliamenti e modifiche.....	14
07.03.	Oneri di Ricostruzione .....	14
07.04.	Merci presso terzi .....	14
07.05.	Cose di proprietà di terzi e legittimazione .....	14
07.06.	Opere di miglioria .....	15
07.07.	Copertura automatica per nuove località.....	15
07.08.	Anticipo indennizzi .....	15
07.09.	Liquidazione dell'indennizzo .....	15
07.10.	Liquidazione partita per partita .....	15
07.11.	Operazioni peritali.....	15
08.	Determinazione del danno.....	16
09.	Denuncia dei sinistri .....	16
10.	Procedure per la valutazione del danno .....	16
11.	NORME DIVERSE.....	16
11.01.	Clausola di Coassicurazione e condelega.....	17
11.02.	Clausola broker.....	17
11.03.	Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio .....	17
11.04.	Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti.....	17
12.	Conteggio del premio .....	19

## 01 . DEFINIZIONI

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Broker:</b>	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia Srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Franchigia:</b>	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal contraente alla Società;
<b>Primo Rischio Assoluto:</b>	forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
<b>Scoperto:</b>	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;
<b>Incendio</b>	combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
<b>Esplosione</b>	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità
<b>Scoppio</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di liquidi non dovuto ad esplosione.
<b>Implosione</b>	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna
<b>Fabbricati</b>	l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) anche distaccati e inclusi, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, citofoni, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature,

moquettes, affreschi e decorazioni e di ogni altra opera simile, escluso beni aventi particolare valore artistico.

## **Contenuto**

mobilio, arredamento in genere, macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale elettorale, didattico, archivi, armadi di sicurezza, ignifughi, corazzati caseforti, medicinali, elettrodomestici, viveri, merci (anche vive), e quant'altro, anche se non espressamente specificato, utile all'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti, anche posti all'aperto, ivi compreso quanto di proprietà dei dipendenti e di terzi. Sono comprese attrezzature, apparecchiature elettriche ed elettroniche macchine per ufficio anche elettroniche (compresi autovelox), da calcolo, fotocopiatrici, fotoriproduttore, sistemi di gestione delle informazioni, terminali, ecc., se non assicurati con specifica polizza elettronica.

## **02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **02.01. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamenti e diminuzioni del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente ovvero di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

A parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte entro 60 gg. dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante ai sensi dell'art. 1897 di cui sopra.

La Società ha peraltro il diritto di percepire lo differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificato e sino all'ultima scadenza di premio.

### **02.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/05/2015 con copertura dallo stessa data anche se lo Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi, con frazionamento annuale, entro i 90 giorni successivi. Il termine di comporto di 90 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, proroghe, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **02.03. Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **02.04. Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esentato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore eventualmente insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto

la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**02.05. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto**

Dopo ogni sinistro e fino al 60<sup>^</sup> giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

**02.06. Periodo di assicurazione**

La presente polizza decorre **dalle ore 24.00 del 31/05/2019 e scadrà alle ore 24.00 del 31/05/2022, frazionamento annuale**; in questa data il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo; impregiudicato il diritto delle parti a risolverlo ad ogni annualità.

Resta salva la possibilità per il Contraente di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 4 alla scadenza del contratto, alle condizioni tecniche ed economiche in corso, per consentire l'espletamento della gara

**02.07. Ispezione delle Cose Assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previo congruo preavviso da comunicare alla Contraente ed al Broker; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

**02.08. Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**02.09. Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

**02.10. Riferimento alle Norme di Legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**02.11. Interpretazione del contratto e prevalenza**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.

**02.12. Rinuncia alla rivalsa**

La società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti, fornitori, i locatari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabili.

### **03. ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO**

#### **Caratteristiche costruttive dei fabbricati:**

Ovunque nell'ambito del territorio nazionale, all'aperto, oppure all'interno di fabbricati di terzi a qualunque titolo concessi all'assicurato, oppure in semplice deposito, il tutto di normale costruzione, realizzati in materiali prevalentemente incombustibili, ad eccezione di porzioni e/o fabbricati eventualmente esistenti che possono essere comunque costruiti, non si esclude quindi la presenza di parti costruite in materiali combustibili.

Gli impianti realizzati sia sotto tetto che all'aperto possono essere isolati o comunicanti in dipendenza delle esigenze funzionali.

#### **Attività esercitata – Rischi Assicurati:**

Il Comune di Buti, in qualità di Ente, esercita l'attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Il Comune di Buti, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere;

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

### **04. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e per la durata del presente contratto, assicura i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, ovunque ubicate anche se di proprietà di terzi da:

- ✓ **INCENDIO**
- ✓ **COMBUSTIONE anche senza sviluppo di fiamma**
- ✓ **ESPLOSIONE, IMPLOSIONE e SCOPPIO**
- ✓ **AZIONE DEL FULMINE (anche senza sviluppo di fiamma)**
- ✓ **CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate**
- ✓ **CADUTA DI BOLIDI METEORICI o comunque di oggetti celesti**
- ✓ **ONDA SONICA**
- ✓ **URTO DI VEICOLI STRADALI**
- ✓ **FUMO sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati  
anche se causati con dolo o colpa grave dei dipendenti e delle persone di cui l'assicurato deve rispondere.**

Sono inoltre comprese, in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall'Amministrazione:

- 1) demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica, trattare e smaltire, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni od integrazioni, comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64;
- 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate parzialmente danneggiate o quelle non colpite dal

sinistro qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali; Resta convenuto che per le garanzie di cui ai numeri 1 e 2) **la Società non pagherà per annualità assicurativa somma maggiore di € 500.000,00**

- 3) a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale; la presente garanzia è rilasciata con il limite di **€ 75.000,00 per annualità assicurativa**

**Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1), 2), e 3) esse sono prestata nella forma a primo rischio assoluto pertanto non è operante il disposto di cui all'Art. 1907 CC - "Assicurazione parziale".**

Le prestazioni del presente contratto sono comunque efficaci anche qualora il sinistro interessi immobili, tra quelli assicurati, per i quali non sono ancora state eseguite o completate le azioni per adeguare gli immobili alle normative antiinfortunistiche, di prevenzione e in materia di barriere architettoniche.

## **05. Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) **verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;**
- b) **causati con dolo dell' Assicurato o del Contraente;**
- c) **di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- d) **alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**

### **05.01. Capitali assicurati**

- A) **€ 20.000.000,00 (venti milioni di euro) sopra i FABBRICATI, compresi immobili dati in locazione a terzi, di proprietà, in locazione e comunque a qualsiasi titolo detenuti, risultante dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente. La valutazione in questione viene considerata congrua, pertanto io Società assicuratrice non applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C. C. La presente garanzia viene rilasciata con il limite di € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per singolo fabbricato**
- B) **€ 1.000.000,00 (unmilione) sopra il CONTENUTO.** La valutazione in questione viene considerata congrua, pertanto la Società assicuratrice non applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C. C.;
- C) **€ 150.000,00 (centocinquantomila euro) sopra arredi urbani/aree verdi;** strutture, attrezzature, piante ed ornamenti ovunque sul territorio comunale anche all'aperto.
- D) **€ 3.000.000,00 (tre milioni di euro) sopra RICORSO TERZI,** con ciò intendendosi le conseguenze che gravino sull'Amministrazione ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi, inclusi dipendenti, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Amministrazione. Sono altresì compresi, fino alla concorrenza del **20%** della somma assicurata per questo gruppo di rischio, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi;

## **06. Estensioni della garanzia**

### **06.01. Fenomeno elettrico ed elettronico**

La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici, nonché elettrodomestici in genere per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi i danni:

- Dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampadine elettriche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Per gli impianti e le macchine elettriche, la garanzia prevede il risarcimento del danni anche in caso di:

- imperizia, negligenza, errata manovra, inavvertenza;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria, sistema antincendio, automatismi di regolazione e di segnalazione;
- corto circuito, variazioni, sovratensione, induzione, arco voltaico;
- esplosione, implosione, scoppio, fumo, bruciature, bang sonico;
- incendio, opere di spegnimento e salvataggio, fulmine,
- acqua e liquidi in genere, inondazione, alluvione, allagamento, rigurgiti di fogna, rottura di tubi, umidità, trombe d'aria, tempesto, uragano, vento, pioggia, gelo, ghiaccio, neve, grandine, frana, valanghe, caduta massi ed altri simili eventi naturali;
- sabotaggio, azioni dolose e colpose in genere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 100,00 e che in nessun caso la Società pagherà per annualità assicurativa somma maggiore a **€ 50.000,00**. In caso di esistenza di polizza Elettronica sugli stessi beni assicurati con la presente polizza, la garanzia fenomeno elettronico opererà in differenza di limiti e di condizioni

#### **06.02. Cose assicurabili a condizioni speciali**

Si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

A) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentate un valore. L'indennizzo in caso di sinistro verrà determinato nel modo seguente:

1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissata concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ave i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1) e 2) in base al loro valore nominale;

B) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolors, schede, dischi, CD DVD, supporti magnetici od ottici di qualunque tipo nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici: modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni, e simili;

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolors, schede, CD DVD, supporti magnetici od ottici di qualunque tipo dischi, nastri lo Società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdite del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

C) Opere d'arte, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, e cose aventi valore artistico e storico.

L'ammontare del danno si determina:

- in caso di danno totale: stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso;
- in caso di danno parziale:
  - a) stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento dell'evento stesso;
  - b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
  - c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro;
  - d) stimando il valore ricavabile delle parti sostituite.

L'indennizzo, pari alla somma dell'importo relativo alla svalutazione stimata al paragrafo c); defalcato dell'importo stimato come al paragrafo d), non può in ogni caso essere superiore all'importo stimato come al paragrafo a).

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà applicato senza l'utilizzo della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C. C. e fino alla concorrenza dei seguenti limiti di indennizzo:

- **Complessivamente per i punti A e B € 150.000,00**
- **Limitatamente al punto C € 100.000,00**

**06.03. Fumo, Gas e Vapore**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas e vapore fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

**06.04. Rovina ascensori, montacarichi e simili**

La Società risponde dei danni prodotti ai beni assicurati, cagionati da rovina degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti ai relativi congegni.

**06.05. Enti in leasing**

Si conviene tra le parti che i fabbricati e le attrezzature tenute in leasing dalla devono intendersi escluse dalla presente garanzia limitatamente al valore già coperto con altra assicurazione; sono tuttavia assicurate per il loro intero valore limitatamente alle garanzie previste dalla presente polizza e non prestate dalle singole coperture leasing.

**06.06. Danni indiretti**

La società assicura i danni d'interruzione di esercizio subiti dall'assicurato conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente polizza nella misura del 20% dell'indennizzo risarcibile e fino ad un importo massimo **di € 400.000,00 annui**

In caso di sinistro, l'indennizzo verrà calcolato - partita per partita - applicando all'importo del sinistro la percentuale di maggiorazione del 20%. Oltre quanto previsto al successivo punto 06.07

**06.07. Perdita di pigioni e mancato godimento dei locali**

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni derivanti - a seguito di sinistro coperto dalla polizza - dalla perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al ripristino.

La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e con il limite di **€ 25.000,00** per annualità assicurativa

**06.08. Rimpiazzo del combustibile**

La società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati, con il massimo di **€ 10.000,00** per annualità assicurativa

**06.09. Eventi Atmosferici**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche.

La Società non risponde dei danni:

- a. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b. causati da:
  - fuoriuscita delle usuali sponde d' corsi o specchi d'acqua naturali ed artificiali;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
  - gelo, neve;
  - cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- d. subiti da:
  - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne o consimili installazioni esterne;
  - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto delle pareti;
  - lastre di cemento- amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione. per singolo sinistro **dell'importo di € 250,00;**
- in nessun caso lo Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun periodo assicurativo annuo somma maggiore del **70%** dei capitali assicurati alle singole partite.

#### **06.10. Grandine**

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia integrativa,

- il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 250,00;
- in nessun caso lo Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo, somma maggiore a **€ 250.000,00.**

#### **06.11. Gelo**

La società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici igienici tecnici e di tubazioni comunque al servizio dei fabbricati;

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 100,00

#### **06.12. Acqua condotta**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici e di tubazioni in genere esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli Enti medesimi.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 100,00.

#### **06.13. Ricerca e riparazione del guasto**

La Società in caso di danno risarcibile ai sensi delle garanzie "Acqua condotta" e "Gelo" risarcisce le spese per:

- demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua;
- riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale;

relativamente alle spese per la ricerca e riparazione del guasto il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di € 100,00 ed in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo somma maggiore a **€ 25.000,00**.

#### **06.14. Acqua Piovana**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, da bacini e dighe, anche derivata da acqua piovana;
- danni indiretti consequenziali o da inattività di qualsiasi specie;
- danni alle cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie;
- danni alle cose mobili poste a meno di 10 cm dal livello del pavimento dei locali ubicati a piani interrati o semi interrati,
- danni causati da cedimenti e/o franamenti del terreno.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 100,00;
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo somma maggiore a **€ 75.000,00**.

#### **06.15. Eventi Socio politici ed atti dolosi e vandalici**

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommesse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre;
- Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli Enti assicurati con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 500,00,

- In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun periodo di assicurazione somma maggiore al **70%** dei capitali assicurati.

**06.16. Sovraccarico di neve**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causa i agli Enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio sui tetti, compresi quelli anche da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale delle coperture dei fabbricati direttamente provocati dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine ;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni presso statici ed al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a **€ 2.500,00**.

In nessun caso lo Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo, somma maggiore al **70%** dei capitali assicurati alle singole partite

**06.17. Inondazioni**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi a parziale deroga delle condizioni Generali di Assicurazione quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli Enti assicurati per effetto Inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli Enti assicurati;
- ad enti mobili all'aperto non per destinazione.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un Importo pari a **€ 5.000,00**, e con limite di risarcimento per singola ubicazione pari al 50% del valore assicurato.

**06.18. Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli Enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sottomovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcaniche, da inondazione, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli Enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Per la specifica garanzia, oltre quanto previsto alla relativa partita assicurata, le spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro sono assicurate fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidato ed in eccesso allo stesso.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, "Singolo sinistro";
- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari a € 15.000,00;**
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri, che avvengono nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore al **50%** dei capitali assicurati, salvo quanto previsto per le spese di demolizioni e sgombero.

**06.19. Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi.**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli Enti assicurati conseguenti a smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta massi;

- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a € 5.000,00.
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri, che avvengono nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore al **50%** dei capitali assicurati per singola ubicazione.

**06.20. Danni consequenziali**

Si conviene che qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

**06.21. Parificazione danni da incendio**

Sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni da altri eventi garantiti con la presente polizza.

**06.22. Differenziale storico - artistico**

Nella somma assicurata per la partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i danni che gli enti assicurati con particolari qualità storiche artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. La presente garanzia viene prestata in deroga totale dell'art 1907 del C. C. e fino alla concorrenza di **€ 500.000,00** per annualità assicurativa.

**06.23. Enti non diversamente indicati**

Viene stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni fabbricato, deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, lo cosa od il bene verranno attribuiti alla partita Contenuto.

**06.24. Veicoli ricoverati**

L'assicurazione è estesa ai veicoli iscritti al PRA di proprietà del contraente o di terzi, se in custodia od oggetto di sequestro, esclusivamente quando si trovino ricoverati sottotetto nei fabbricati assicurati o nelle pertinenti aree siano essi cortili, resede o piazzali, recintati. La presente garanzia è operante a primo rischio assoluto ma ad esaurimento di ogni altra garanzia eventualmente prestata per i detti veicoli da altre polizze assicurative; resta convenuto che la società non indennizzerà per singolo veicolo somma maggiore al valore commerciale dello stesso. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo, **somma maggiore a € 75.000,00. per la presente garanzia**

**06.25. Danni alle reti ed alle condotte**

Sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti occorsi alle reti di distribuzione dei prodotti e/o servizi erogati di proprietà o in uso o in custodia del Contraente/Assicurato a seguito di sinistro contemplato nella presente polizza.

Si intendono compresi in garanzia anche:

- le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura;
- le spese necessarie per la demolizione e il ripristino delle parti di Patrimonio Immobiliare e Mobiliare interessate;
- le spese per la ricerca del guasto.

La presente estensione e' prestata con una franchigia fissa ed assoluta pari ad Euro 2.500,00 ed un massimo risarcimento per sinistro pari ad Euro **150.000,00** e con il massimo per anno pari ad Euro **300.000,00**.

#### **06.26. Spese per la taratura degli impianti**

Nella determinazione del danno ai macchinari e/o impianti in genere si intendono inclusi, se sostenuti, i costi di taratura e/o messa a punto dei macchinari e/o impianti e/o reti.

La presente estensione e' prestata con una franchigia fissa ed assoluta pari ad Euro 500,00 ed un massimo risarcimento per sinistro pari ad Euro 10.000,00 e con il massimo per anno pari ad Euro 50.000,00.

### **07. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE**

#### **07.01. Vicinanze pericolose**

Si conviene, a parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, che la mancata comunicazione di "cose e/o circostanze" esistenti nelle vicinanze delle ubicazioni assicurate capaci di aggravare il rischio, non comporterà la decadenza dal diritto di risarcimento, né la riduzione dello stesso qualora dette cose e/o circostanze non siano fatte note all'Assicurato e/o apparenti ed evidenti o di facile informazione e sempreché l'Assicurato abbia agito senza dolo. La Società ha comunque il diritto di percepire le differenza di premio a decorrere dalla dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

#### **07.02. Ampliamenti e modifiche**

Si conviene che è facoltà dell'Assicurato di provvedere alla manutenzione degli enti assicurati, come pure di ampliare, modificare, demolire e ricostruire il complesso dei fabbricati e degli impianti e/o macchinari dello stabilimento, come pure di effettuare nuove installazioni, il tutto anche se non sia stato dato avviso alla Società.

#### **07.03. Oneri di Ricostruzione**

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita 1) sono compresi anche i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

Qualora i fabbricati fossero ubicati in zona sismica la Società si impegna a riconoscere il maggior costo di ricostruzione in base alle norme costruttive per tali zone.

#### **07.04. Merci presso terzi**

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate presso ubicazione diverse da quella dichiarata i beni indicati alla partita contenuto, siano essi in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di dette merci e comunque con un massimo indennizzabile di € 250.000,00

#### **07.05. Cose di proprietà di terzi e legittimazione**

La presente polizza è stipulata dal Contraente per conto dell'Assicurato e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non

può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **07.06. Opere di miglioria**

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato - qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione - di un importo pari al 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 100.000,00 per singolo sinistro.

Detta maggiorazione di indennizzo sarà riconosciuta senza limite diverso dal massimo indennizzo nel caso in cui le migliorie apportate derivassero da impossibilità a procedere diversamente.

#### **07.07. Copertura automatica per nuove località**

L'Assicurato dichiara che le somme assicurate sono relative alla totalità delle località occupate dall'Assicurato stesso.

Al termine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato fornirà l'elenco delle località ed i valori aggiornati onde procedere alla determinazione delle nuove somme da assicurare qualora ci siano stati ingressi o uscite di località.

Eventuali ingressi e/o uscite di località durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente assicurati senza l'obbligo di preventiva comunicazione, salvo non intervenga una variazione delle somme complessive assicurate per una percentuale superiore al 30 % delle stesse somme complessive.

In quest'ultimo caso si procederà al conguaglio del premio al termine di ciascuna annualità assicurativa in base alle richieste di aumento o di diminuzione segnalate dall'Assicurato applicando "pro-rata" i tassi in corso sui capitali in aumento o in diminuzione.

#### **07.08. Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, salvo l'eccezione prevista al successivo punto 07.09, e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente pari o superiore a Euro 100.00,00 (centomila euro). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

#### **07.09. Liquidazione dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e Impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del contraente.

Sarà comunque obbligo dell'Assicuratore procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione e dell'importo convenuto se l'assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria od assicurativa per l'intero importo anticipato.

#### **07.10. Liquidazione partita per partita**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Norme che regolano la Liquidazione dei sinistri (pagamento del indennizzo) sarà applicato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detta norma, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta; a tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole ed un processo verbale di perizia.

#### **07.11. Operazioni peritali**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca uno o più, reparti, le operazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiato.

#### **08. Determinazione del danno**

Operando il presente contratto nella forma “**valore a nuovo**”, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue: verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore del bene allo stato d'uso; la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga) verrà erogata entro 30 gg. dalla data della effettiva sostituzione dei beni mobili ovvero, nel caso di beni immobili, verrà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Per “**valore a nuovo**” si intende:

per beni immobili: la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato (escludendo soltanto il valore dell'area)

per beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali

per i beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico: la spesa necessaria, laddove sia attuabile la loro ricostruzione o ripristino.

Per “**valore allo stato d'uso**” si intende:

l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui dello stesso.

#### **09. Denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro dieci giorni dall'evento o da quanto l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.

L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato immediato avviso a mezzo fax o telegrafo alla Società.

L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

#### **10. Procedure per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza l'Amministrazione.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

#### **11. NORME DIVERSE**

### **11.01. Clausola di Coassicurazione e condelega**

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società sotto indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Società \_\_\_\_\_, all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria o dalla Condelegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria e la Condelegataria sono anche incaricate dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria e la Condelegataria possono sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria o della Condelegataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

### **11.02. Clausola broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a BNI Broker Net Italia Srl che agiscono in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla stessa.

La gestione delle polizze e dei sinistri è affidata alla BNI Broker Net Italia Srl; per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e la regolazione, verrà effettuata dal Contraente alla BNI Broker Net Italia Srl, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall' Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta agli Assicuratori dal suddetto Broker sarà considerata come eseguita dalla Contraente.

Il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

**Alla BNI Broker Net Italia Srl verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 10% di ogni premio imponibile.**

### **11.03. Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio**

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 31/12), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

#### **11.04. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti**

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente\_\_\_\_\_ . Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogetio (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## 12. Conteggio del premio

Partite	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio imp.le Totale annuo
Fabbricati	€ 20.000.000,00	..	..
Contenuto	€ 1.000.000,00	..	..
Arredi urbani e aree verdi	€ 150.000,00		
Ricorso terzi	€ 3.000.000,00	..	..
Onorari periti e tecnici	€ 75.000,00		
Spese di demolizione, smaltimento e sgombero	€ 500.000,00		
Spese di ricollocamento			
Fenomeno elettrico	€ 50.000,00		
Danni indiretti	€ 400.000,00	..	..
Perdita di Pigioli	€ 25.000,00	..	..
Rimpiazzo combustibile	€ 10.000,00	..	..
Veicoli ricoverati	€ 75.000,00		
Reti e condotte	€ 300.000,00	..	..
Taratura impianti	€ 50.000,00	..	..
Totale premio imponibile annuo		Euro	..
Imposte		Euro	..
Totale premio lordo annuo		Euro	..

**Tabella riepilogativa garanzie limiti di risarcimento franchigie e scoperti**

<b>Garanzia</b>	<b>Limite d'indennizzo</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Scoperto</b>
Limite per singolo Fabbricato	10.000.000,00		
Spese di demolizione, smaltimento e sgombero	€ 500.000,00		
Spese di ricollocamento			
Onorari periti e tecnici	€ 75.000,00		
Fenomeno elettrico	€ 50.000,00	€ 100,00	
Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 175.000,00		
Fumo Gas Vapore	100,00%		
Rovina ascensori e montacarichi	100,00%		
Eventi atmosferici	70,00%	€ 250,00	
Grandine	€ 250.000,00	€ 250,00	
Gelo	100,00%	€ 100,00	
Acqua condotta	100,00%	€ 100,00	
Ricerca e riparazione guasti	€ 25.000,00	€ 100,00	
Acqua piovana	€ 75.000,00	€ 100,00	
eventi socio politici ed atti dolosi e vandalici	70,00%	€ 500,00	
Sovraccarico di neve e ghiaccio	70,00%		10%
Veicoli ricoverati	€ 75.000,00		
Inondazioni	50,00%	€ 5.000,00	
Terremoto	50,00%	€ 15.000,00	
Smottamenti franamenti e cedimenti del terreno	50,00%	€ 5.000,00	

**Per complessivi:**

**Premio totale annuo** Euro \_\_\_\_\_ **di cui imposte** \_\_\_\_\_

Fatto in Quattro originali a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ .

**IL CONTRAENTE**

**LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI**

# Offerta Tecnica

## EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

BNi Broker Net Italia Srl

Denominazione sociale offerente .....  
Sede Legale .....  
Firma e qualifica .....  
Data .....

# Offerta Economica

Partite	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio imp.le totale
Fabbricati	€ 20.000.000,00	..	..
Contenuto	€ 1.000.000,00	..	..
Arredi urbani e aree verdi	€ 150.000,00		
Ricorso terzi	€ 3.000.000,00	..	..
Onorari periti e tecnici	€ 75.000,00		
Spese di demolizione, smaltimento e sgombero	€ 500.000,00		
Spese di ricollocamento			
Fenomeno elettrico	€ 50.000,00		
Danni indiretti	€ 400.000,00	..	..
Perdita di Pigion	€ 25.000,00	..	..
Rimpiazzo combustibile	€ 10.000,00	..	..
Veicoli ricoverati	€ 75.000,00		
Reti e condotte	€ 300.000,00	..	..
Taratura impianti	€ 50.000,00	..	..
Totale premio imponibile annuo		Euro	..
Imposte		Euro	..
Totale premio lordo annuo		Euro	

## Tabella riepilogativa garanzie limiti di risarcimento franchigie e scoperti

Garanzia	Limite d'indennizzo	Franchigia	Scoperto
Limite per singolo Fabbricato	€ 10.000.000,00		
Spese di demolizione, smaltimento e sgombero	€ 500.000,00		
Spese di ricollocamento			
Onorari periti e tecnici	€ 75.000,00		
Fenomeno elettrico	€ 50.000,00	€ 100,00	
Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 175.000,00		
Fumo Gas Vapore	100,00%		
Rovina ascensori e montacarichi	100,00%		
Eventi atmosferici	70,00%	€ 250,00	
Grandine	€ 250.000,00	€ 250,00	
Gelo	100,00%	€ 100,00	
Acqua condotta	100,00%	€ 100,00	
Ricerca e riparazione guasti	€ 25.000,00	€ 100,00	
Acqua piovana	€ 75.000,00	€ 100,00	
eventi socio politici ed atti dolosi e vandalici	70,00%	€ 500,00	
Sovraccarico di neve e ghiaccio	70,00%		10%
Veicoli ricoverati	€ 75.000,00		
Inondazioni	50,00%	€ 5.000,00	
Terremoto	50,00%	€ 15.000,00	
Smottamenti franamenti e cedimenti del terreno	50,00%	€ 5.000,00	

Per complessivi: Premio totale annuo Euro \_\_\_\_\_ di cui imposte \_\_\_\_\_

Denominazione sociale offerente :.....  
 Sede Legale :.....  
 Firma e qualifica :.....  
 Data :.....